

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E LOCALI E DI FEDERALISMO FISCALE REGIONALE

Relazione illustrativa

L'articolo 1, dedicato al potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente, ha la finalità di sollecitare gli enti impositori, nella gestione dei tributi, ad attuare concretamente una serie di principi, di cui pure è permeata la legge delega, volti a rafforzare il dialogo tra contribuente e a realizzare una fattiva collaborazione, anche al fine di assicurare un più corretto adempimento degli obblighi tributari.

In particolare, il **comma 2** ribadisce la necessità che le regioni e gli enti locali assicurino l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e adeguino i propri ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia, così come dispone l'articolo 1, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

Tra le varie attività viene espressamente prevista quella di individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni che sono esclusi dal contraddittorio informato ed effettivo di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del citato D.lgs. n. 219 del 2023.

L'articolo 2 riguarda la riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale. La norma, nel dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. f), della legge delega, apporta alcune modifiche al testo dell'articolo 118-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di renderlo coerente con le disposizioni tributarie vigenti.

Il sistema premiale consente alle regioni e agli enti locali di incentivare l'addebito diretto sul conto corrente per il pagamento delle relative entrate prevedendo una contestuale riduzione delle stesse, con vantaggio reciproco per l'ente creditore e per il contribuente.

Le novità introdotte nella norma in questione attengono alla possibilità di stabilire un importo massimo di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale.

Così, ad esempio, se l'ente territoriale ha fissato la misura di riduzione del 5% delle aliquote e delle tariffe e un limite massimo di 1.000 euro, il beneficio per il contribuente in caso di un'entrata di importo superiore a tale limite - ad esempio, 20.000 euro - rimarrà sempre pari a 1.000 euro.

Il comma 1-*bis* prevede, invece, che la disposizione del comma 1 non trova applicazione per le entrate per le quali la riscossione deve essere eseguita esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come avviene, ad esempio, per l'IMU, per la quale le somme riscosse hanno una diretta incidenza sulle regolazioni da effettuare nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L'articolo 3, sull'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, consente alle regioni e agli enti locali di introdurre, come già previsto per l'Agenzia delle entrate, istituti che favoriscano l'adempimento spontaneo del contribuente, accompagnati da sistemi premiali di riduzione delle sanzioni che possono essere autonomamente definiti da ciascun ente in base al comma 5, dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale dispone che "Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione".

In particolare, al fine di incrementare l'attività di riscossione, al pari di quanto disposto per i tributi erariali dall'articolo 1, comma 634, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la disposizione

prevede l'invio al contribuente di una lettera di compliance nella quale sono riportati gli elementi e le informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi relativi alla corretta determinazione dell'obbligazione tributaria. In questo modo, prima che l'ente territoriale notifichi un avviso di accertamento esecutivo, il destinatario della comunicazione potrà regolarizzare l'errore o l'omissione attraverso il ravvedimento operoso. Al contrario, se il contribuente non ritiene corretti i dati indicati nella sua dichiarazione, basterà comunicarlo all'ente impositore inviando eventuali elementi e documenti di cui questi non era a conoscenza.

La stessa disposizione consente, altresì, alle regioni e agli enti locali di inviare ai contribuenti, prima dell'avvio dell'attività di accertamento, avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti degli importi dovuti, prevedendo l'applicazione di una sanzione ridotta ai sensi del citato comma 5, dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Tali istituti semplificano l'effettuazione degli adempimenti prescritti in materia di tributi delle regioni e degli enti locali, migliorano la riscossione delle entrate, hanno una funzione deflativa del contenzioso. Inoltre, tali istituti riducono i tempi di acquisizione delle somme dovute ed evitano il ricorso alla fase di emissione degli atti di accertamento.

L'**articolo 4**, concernente la definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali, introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, ed entro determinati limiti, tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali.

Dette forme di definizione agevolata possono essere adottate tenuto conto della situazione economica e finanziaria e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate, nel rispetto, quindi, degli equilibri dei propri bilanci e, per quelli degli enti locali, anche previo parere favorevole dell'organo di revisione.

Il **comma 8** dispone che le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Il **comma 9** prevede l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

L'**articolo 5** riguarda la vigilanza sui soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali e prevede l'integrale e innovativa riforma, attraverso la riscrittura dell'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, dell'attuale disciplina dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione nonché le attività propedeutiche a tali attività, delle entrate delle regioni e degli enti locali.

La disposizione in commento disciplina, inoltre, le informazioni e i dati che devono essere messi a disposizione, in un'ottica di amministrazione trasparente, delle varie istituzioni e dei soggetti interessati, al fine, da un lato, di rendere più efficiente la gestione dell'attività di riscossione delle entrate degli enti locali, anche attraverso l'individuazione di contenuti minimi degli atti che regolano la concessione del servizio, dall'altro di offrire ulteriori elementi di verifica e di raffronto nell'ambito dei controlli che esulano da quelli di competenza della Commissione che tiene l'albo.

In particolare, il comma 1 della norma in esame conferma che l'albo è istituito presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Viene, inoltre, ribadito che sono iscritti in una sezione separata dell'albo i soggetti che svolgono esclusivamente le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle stesse entrate.

In relazione all'intervento riformatore in commento va, poi, sottolineato come la funzione di quest'ultimo è quella di consentire una vigilanza sulle società che svolgono un'attività di

accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali, esercitata prevalentemente attraverso la verifica della presenza di requisiti minimi di affidabilità delle persone fisiche che operano attraverso di esse e non attraverso un controllo sulla legittimità della gestione da queste ultime svolta. Il nuovo assetto emerge con chiarezza dalla lettura combinata dei commi 3 e 4 della disposizione in commento.

Il comma 2 conferma la composizione della Commissione già operante integrandola con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'interno e delle regioni. Viene previsto, altresì, che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sono emanate ulteriori disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della Commissione stessa. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

Il combinato disposto dei commi 3 e 4 delimita il nuovo assetto dell'albo e delle competenze della Commissione.

Il comma 3 demanda a uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle condizioni e dei requisiti professionali e morali, nonché delle cause di incompatibilità rilevanti per l'iscrizione nell'albo.

Sono, inoltre, stabilite le modalità per l'iscrizione, la verifica periodica dei requisiti richiesti per l'iscrizione e sono individuati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'albo connessi al venir meno di tali requisiti e sono disciplinati i relativi effetti.

Il comma 4 elimina ogni possibilità di confusione in merito al perimetro entro il quale agisce la Commissione poiché prevede espressamente che la stessa non ha competenza in merito a eventuali irregolarità riscontrabili nella gestione del servizio di accertamento e riscossione, nonché delle relative attività di supporto, delle entrate affidate dalle regioni e dagli enti locali ai soggetti iscritti nel medesimo albo.

E' stato eliminato il potere riconosciuto alla Commissione di comminare la decadenza dalla gestione dell'affidatario presso l'ente territoriale. La verifica dell'idoneità a svolgere le attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti in questione sulla base di requisiti di carattere formale verrà effettuata in virtù degli elementi individuati dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 costituisce una netta cesura tra la disciplina del nuovo albo fin qui delineata e quella precedente e affronta, invece, una diversa tematica, poiché prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, venga istituita una Commissione consultiva composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne indica il presidente, delle regioni e degli enti locali, nonché degli iscritti nell'albo di cui al comma 1 dell'articolo in commento. La partecipazione ai lavori della Commissione è in ogni caso gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi spese.

I compiti della Commissione sono delineati nel successivo comma 6, il quale prevede che la stessa emana linee guida relative:

- a) alla definizione di criteri riguardanti l'affidamento e le modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione, nonché delle relative attività di supporto, delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità;
- b) agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari:
 - 1) delle informazioni essenziali riguardanti i contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate;

2) delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate;

3) delle informazioni sintetiche relative agli esiti delle attività di accertamento e di riscossione.

Il comma 7, in attuazione del comma 6, demanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 281 del 1997, la definizione delle modalità di trasmissione e pubblicazione, in via esclusivamente telematica, delle informazioni e dei dati in questione.

Il comma 8 prevede che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che assicurano il nuovo assetto dell'albo e delle funzioni della nuova Commissione. Lo stesso comma, riallacciandosi alle disposizioni concernenti l'albo, fissa, inoltre, la disciplina transitoria per l'ordinato passaggio delle iscrizioni attualmente effettuate ai sensi del decreto n. 101 del 2022 al nuovo assetto delineato dalle precedenti disposizioni. Infatti, le iscrizioni già effettuate continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti relativi al nuovo albo, poiché gli iscritti presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore degli stessi, una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo.

Il comma 9 prevede, infine, l'abrogazione dei commi 805 e 806 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti la previsione del regolamento dell'albo, basato su una procedura superata da quella in commento e la previsione di una serie di decreti diretti a emanare linee guida, che non sono più in sintonia con la nuova visione dell'albo che si è voluta attribuire con la disciplina sin qui esaminata.

L'**articolo 6** concerne la razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In merito alla disposizione che prevede l'introduzione del comma 790-*bis* dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, si precisa che la stessa stabilisce il pagamento tramite la piattaforma PagoPA e lo "splittamento" delle somme dovute all'ente locale e al soggetto affidatario attraverso il sistema del versamento tipo "ente multi-beneficiario", possibilità già attuata in materia di tributi locali per la riscossione della TARI e del TEFA, la quale comporta l'attribuzione delle somme di competenza al comune e alla provincia.

In particolare, viene disposta l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al fine di disciplinare le modalità di accreditamento agli enti titolari e ai soggetti affidatari delle somme riscosse, ciascuno per la quota di rispettiva competenza.

La seconda parte del comma 790-*bis* prevede, invece, una procedura diversa laddove il versamento delle somme affidate avviene tramite canali di pagamento alternativi a PagoPa. In questo caso permane la procedura delineata dall'attuale comma 790 che stabilisce la costituzione di appositi conti dedicati.

Per quanto concerne il rispetto dell'obbligo delle misure minime di capitale interamente versato secondo le regole civilistiche, il vincolo di versamento interamente in denaro appare una garanzia troppo stringente visto il divieto di incasso diretto delle somme riscosse che, se non rispettato, comporta la cancellazione dall'albo. A maggior ragione, l'obbligo del capitale interamente versato appare ancora meno coerente per le società che effettuano le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione. La norma allinea le misure di capitale nel presupposto che gli iscritti possono svolgere le attività di accertamento e di riscossione anche per le regioni.

L'**articolo 7** interviene a modificare l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016 eliminando il riferimento all'ingiunzione di pagamento e, nel comma 1, il richiamo al tributo per i servizi indivisibili - TASI, in quanto non più attuali.

La norma disciplina anche alcune eccezioni al sistema di riscossione delle entrate degli enti locali laddove esclude la riscossione diretta da parte dei concessionari. In tale contesto, si introduce, innanzitutto, l'eccezione che concerne i casi in cui gli enti locali affidano in concessione la gestione dell'attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate a fronte del pagamento di un canone in misura fissa. La norma, in detta ipotesi, oltre a contemplare tale possibilità di riscossione, prevede l'eccezione al principio poiché, in ossequio a tale tipologia di contratti, i concessionari riconoscono agli enti affidatari, quale corrispettivo dell'affidamento, un canone stabilito in misura fissa, con la conseguenza che le somme relative alle entrate riscosse dai contribuenti restano nella piena disponibilità dei soggetti affidatari che subentrano nei diritti e obblighi dell'ente locale, senza alcun ulteriore obbligo di riversamento a quest'ultimo delle somme corrisposte direttamente dai contribuenti.

Le altre eccezioni relative alla riscossione che comportano però il riversamento a carico del concessionario sono quelle:

- a) a seguito di procedure esecutive, presso il debitore o terzi. Si precisa che in questo caso il Dipartimento delle finanze si è già espresso favorevolmente con la Risoluzione n. 2/DF del 2021, in considerazione del fatto che il funzionario in questione, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un'attività che non può essere riferita al soggetto affidatario e, pertanto, non viola il principio del divieto di incasso diretto. Pertanto, la norma è diretta a fare chiarezza sull'applicazione del principio in parola;
- b) presso i soggetti che svolgono attività di mercato. L'eccezione è fondata sulla difficoltà, lamentata soprattutto dai contribuenti, di effettuare il pagamento utilizzando esclusivamente la piattaforma PAGO-PA;
- c) presso le aree di posteggio, eccezione che si fonda sulle stesse ragioni appena esposte.

L'**articolo 8** dispone l'estensione dell'istituto dell'avviso di accertamento esecutivo ai tributi delle regioni, dando attuazione al principio racchiuso nell'art. 13, comma 1, lettera b), n 2 della legge di delega che prevede che vengano assicurati alle regioni adeguati strumenti di semplificazione dei procedimenti tributari anche attraverso la possibilità di estendere a detti enti la disciplina dell'istituto in questione espressamente richiamato.

Le norme in esame sono, peraltro, in linea con i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), n. 1 della legge di delega n. 111 del 2023, vale a dire: "e) potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso: 1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

Occorre, al riguardo, evidenziare che l'avviso di accertamento esecutivo è stato finora utilizzato dall'Agenzia delle entrate in base all'articolo 29, del decreto-legge n. 78 del 2010, per la riscossione delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP. Dal 1° gennaio 2020 l'istituto è stato esteso dall' art. 1, comma 792, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, alla riscossione dei tributi degli enti indicati dall'articolo 1, comma 784, della stessa legge, vale a dire: i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, i consorzi tra gli enti locali, le città metropolitane e le province, come espressamente specifica la norma innanzi richiamata.

Le disposizioni dell'articolo in esame sono mutuare dall'art. 1, commi da 792 a 812 della legge n. 160 del 2019 e consentono anche alle regioni di utilizzare una procedura più agevole per la riscossione delle proprie entrate. Le norme in esame assicurano, altresì, un'uniformità di disciplina della riscossione dei tributi incentrata su un avviso di accertamento che è suscettibile di acquisire natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso o decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto per il recupero di detta entrata.

In estrema sintesi, l'avviso di accertamento esecutivo racchiude in sé i due distinti atti tipici della riscossione dei tributi: l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento o, in alternativa l'avviso di accertamento e l'ingiunzione fiscale.

La natura esecutiva dell'avviso di accertamento comporta che per attivare la fase della riscossione coattiva non è più necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento, nel caso in cui la riscossione sia affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione, o dell'ingiunzione fiscale nell'ipotesi in cui detta attività sia svolta direttamente dalla regione o da altri soggetti ai quali detti enti hanno affidato il servizio di riscossione delle entrate.

Le disposizioni del **comma 3**, in base alle quali l'atto di accertamento esecutivo non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 30 euro, sono in armonia con quanto stabilito dall'art. 3, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall'art. 1, comma 736, legge n. 147 del 2013, il quale prevede che *“A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.”*

La norma proposta è in armonia con le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, n. 8.1) e 8.2), del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 recante *“Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”* che ha esteso l'accertamento esecutivo ad altri tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, tra i quali figurano:

“8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.

La decorrenza dell'utilizzazione del nuovo strumento, in sostituzione delle altre forme di accertamento finora utilizzate, è stata prevista dall'anno 2027 per consentire agli enti impositori di approntare, in un ragionevole lasso di tempo, le necessarie modifiche procedurali, fermo restando che ogni regione, con apposita legge, può anticipare l'applicazione delle disposizioni in esame. Viene, infine, previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le regioni e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di accesso ai dati per facilitare le di riscossioni delle regioni. Il provvedimento deve, altresì, introdurre adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa.

L'articolo 9 incide sulla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo in materia di tributi locali semplificando la procedura di riscossione.

La disposizione in commento prevede, inoltre, uno specifico onere di informazione nei confronti del debitore solo nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata è diverso da quello che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo.

L'articolo 10 è finalizzato ad estendere l'applicazione delle disposizioni dell'art. 2752, ultimo comma del codice civile, recante la disciplina del privilegio generale sui beni mobili del debitore,

anche ai tributi delle regioni, eliminando, in tal modo i contrasti giurisprudenziali che si registrano nella materia.

Il problema trae origine dal fatto che l'art. 2752, quarto comma, c.c., rubricato "*Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali*", si limita a prevedere che "*hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni*", senza far menzione dei tributi regionali.

In realtà l'unico tributo regionale, contemplato nel primo comma dell'art. 2752 c.c., è l'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - che è stata, però, inserita nel testo normativo dall'art. 39, comma 2, del d.l 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Nella sua attuale versione l'art. 2752 c.c., stabilisce, infatti, al primo comma che: "*Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi*".

La norma di cui all'art. 13, comma 13, del d.l 6 dicembre 2011, n. 201, è stata introdotta a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 11930 del 17 maggio 2010 nella quale viene enunciato il seguente principio: "*il privilegio generale sui mobili, istituito dall'art. 2752, ultimo comma, cod. civ.(...) deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anche se non compresa, tra i tributi contemplati dal r.d. n. 1175 del 1931, perché introdotta successivamente (...), posto che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva*".

Le suddette modifiche normative sono state, invero, utilizzate per circoscrivere la portata applicativa dell'ultimo comma dell'art. 2752 c.c. ai soli tributi destinati allo Stato, alle province ed ai comuni, estromettendo, quindi, le regioni. Il Tribunale di Milano, infatti, non ha riconosciuto il rango di credito privilegiato alla tassa automobilistica regionale; nella sentenza del 16 giugno 2015, n. 7396 si legge, infatti, che si deve "*escludere la possibilità di riconoscere in via generale il privilegio di cui all'art. 2752, c. terzo, c.c. per imposte regionali diverse da quelle espressamente previste: infatti non pare sussistere alcun dubbio circa il fatto che il legislatore, anche successivamente alla nascita delle regioni, abbia inteso limitare la portata applicativa della norma ai soli Comuni e Province, tant'è che, allorquando ha introdotto il privilegio per i tributi regionali, lo ha fatto espressamente e solo per alcuni di essi, peraltro parificandoli a quelli dello Stato e non in via subordinata, come dispone il comma terzo (...)*". La Corte di Cassazione, nella sentenza del 17 febbraio 2016 n. 313, ha riconosciuto, invece, l'applicabilità del privilegio in questione alla tassa automobilistica provinciale istituita dalla Provincia di Trento in virtù della natura provinciale del medesimo tributo. In tale panorama giurisprudenziale si colloca l'ordinanza del 4 ottobre 2019, n. 24836 con la quale la Corte di Cassazione ha sancito il riconoscimento del privilegio, *ex art. 2752, ultimo comma c.c.*, al credito vantato da una regione, maturato nei confronti di un contribuente a causa dell'omesso versamento della tassa automobilistica sottolineando che "*ai sensi del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 13, comma 13, conv., con modif., in L. 22 dicembre 2011, n. 214, il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende invero effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali; l'estensione interpretativa del principio non può che valere anche per la comune tassa automobilistica regionale*".

L'intervento normativo appare, quindi, in linea con la più recente giurisprudenza e pone fine alle divergenti interpretazioni di una norma del codice civile che, peraltro, oltre che alla "*legge per la finanza locale*" continua a richiamare le norme relative "*all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni*" che del 2021 sono stati soppressi.

La norma è peraltro in armonia con la *ratio* dell'ultimo comma dell'art. 2752 del codice civile ravvisabile nel fatto che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali; non sussistono, quindi, motivi per non estendere le medesime garanzie anche agli altri enti territoriali, eliminando le distonie interpretative sinora rilevate dalla stessa giurisprudenza.

L'articolo 11, in tema di proroga dell'incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali, ha la finalità di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale. La norma, infatti, prevede, limitatamente agli anni 2025-2027, l'elevazione al 100% della quota delle maggiori somme accertate e riscosse, relative ai tributi erariali. Tale quota, stabilita dal d.l n. 203 del 2005, ha subito nel corso degli anni diverse variazioni. Con la disposizione in commento si interviene nuovamente sulla percentuale della stessa.

Il comma 2 prevede la copertura degli oneri di cui al comma 1.

L'articolo 12 ha ad oggetto le disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali. La norma in commento, in perfetta armonia con l'articolo 20, comma 1, lettera c), numero 1) della legge delega, attua anche il principio racchiuso nell'articolo 14, comma 1, n. 3), della stessa legge n. 111 del 2023 dedicato alla "revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie" degli enti locali. La disposizione è, inoltre, allineata con quelle contenute nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali approvate con il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, le quali recano il rimando a quelle contenute nei decreti legislativi in vigore *medio tempore*.

Viene innanzitutto disposto, ai **commi 1, 2 e 3** che le regioni e gli enti locali nella disciplina, dei tributi propri derivati e dei tributi propri derivati oggetto di maggiore autonomia impositiva applicano:

- le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie contenute nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella parte I, titolo I, capo I del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;
- le disposizioni di cui all'articolo 13, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quelle dell'art. 38 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, in materia di omesso o parziale versamento del tributo dovuto nel termine prescritto;
- le disposizioni di cui all'articolo 15 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'art. 40 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 relative alle sanzioni concernenti l'incompletezza dei documenti di versamento.

L'inserimento delle norme cui fanno riferimento i **commi 1 e 2** dell'articolo in esame ha valenza ricognitiva, in quanto le norme ivi richiamate sono applicabili a legislazione vigente anche ai tributi degli enti territoriali.

Il **comma 3** della norma in esame è finalizzato ad estendere ai tributi delle regioni e degli enti locali le disposizioni dell'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quelle del comma 2, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 173 del 2024, in materia di ravvedimento attualmente applicabile ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Cosicché, con tale norma anche per i tributi delle regioni e degli enti locali, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, di cui al citato art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il quale prevede l'applicazione della sanzione ridotta "*sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi,*

ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza". La modifica in esame si inquadra, quindi, nella complessiva disciplina del ravvedimento ed è finalizzata a favorire ulteriormente l'adempimento spontaneo in luogo della riscossione coattiva con effetti positivi anche sotto il profilo della certezza della riscossione.

I successivi commi modificano le misure delle sanzioni in materia di:

- ✓ tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- ✓ imposta municipale propria – IMU - di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- ✓ tassa sui rifiuti – TARI - di cui all'articolo 1, commi da 695 a 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- ✓ imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 e all'art. 4 del D. L. n. 50 del 2017;
- ✓ contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011.

Il **comma 9** precisa che le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2026, seguendo i principi generali già adottati con i provvedimenti attuativi della legge di delega in materia di sanzioni.

L'articolo 13, rubricato: *"Tributi propri derivati dotati di maggiore autonomia impositiva"* inserisce nel testo dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante: *"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"* la precisazione che la tassa automobilistica regionale si configura *"quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva"*.

La proposta normativa, nell'attuare il principio racchiuso nell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge delega – che prevede, tra l'altro, l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia – valorizza in tal modo i principi del federalismo fiscale regionale. Inoltre, nel definire la tassa automobilistica quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva, recepisce la definizione della natura del tributo offerta innovativamente dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, ha delineato in maniera più incisiva l'autonomia delle regioni nella gestione della tassa. Infatti, la Corte nel soffermarsi sulla norma in esame ha precisato che *"il legislatore ha attribuito alla tassa automobilistica una valenza differenziata, sia rispetto ai tributi propri autonomi (siano essi "originari" o, ... "ceduti"), sia rispetto ai tributi propri derivati, configurandola come un tributo proprio derivato particolare, parzialmente "ceduto", in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale"*. In tal modo, la tassa automobilistica si configura come un *tertium genus*, rispetto al quale le regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterarne i presupposti strutturali (in quanto la tassa automobilistica continua a partecipare della natura dei "tributi propri derivati") e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione ed è, pertanto, a loro demandata ogni attività funzionale al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria da parte del contribuente. Anche le eventuali norme di esenzione introdotte con legge regionale, che presentano un perimetro applicativo più esteso rispetto a quello stabilito dalla legge statale, non danno luogo ad eccezioni in quanto la Corte ha puntualizzato che *"l'ampliamento del regime di esenzione della tassa automobilistica non eccede quindi l'autonomia impositiva regionale, non risultando in contrasto nemmeno con i principi dell'ordinamento tributario cui comunque, anche nei maggiori margini di manovrabilità, la legislazione regionale è vincolata (sentenze n. 118 del 2017 e n. 102 del 2008)."*

Al **comma 2** viene, inoltre, disposto che le eventuali norme di esenzione dal pagamento dalle tasse automobilistiche previste dalle leggi delle regioni e delle province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2026 non esonerano dal pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Per detta addizionale si applicano solamente le esenzioni della tassa automobilistica stabilite con legge statale.

Con l'**articolo 14** viene ribadito il principio di territorialità della tassa automobilistica. Detto principio è stato individuato dalla legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009 tra i principi e criteri direttivi; infatti:

- l'art. 2, comma 2, lettera e), prevede “l'attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità”;
- l'art. 7, comma 1, lettera d), stabilisce che “le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle partecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto: 1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;”.

Il rispetto del principio di territorialità del tributo - che è stato, peraltro, più volte richiamato nel d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale regionale (art. 4, comma 3; art. 7, commi 1 e 2) - ha una sua giustificazione anche ai fini ambientali, giacché appare razionale che la tassa automobilistica debba essere corrisposta alla regione in cui circolano i veicoli, che rappresentano una potenziale fonte di inquinamento, offrendo in tal modo all'ente impositore la possibilità di destinare il relativo gettito a manovre di risanamento ambientale da realizzare nel proprio territorio.

In tale logica, anche al fine di sgombrare ogni dubbio interpretativo, con la prima parte della norma si ribadisce che la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza di tutti i soggetti passivi del tributo individuati dall'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, ossia coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori, a titolo di locazione finanziaria e di locazione a lungo termine senza conducente dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli.

La norma precisa che per le persone giuridiche deve essere presa in considerazione la sede legale. Nell'ipotesi in cui la sede legale sia diversa dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito della tassa. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi più sedi secondarie in Italia, la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in base alla sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale.

La disposizione mira a contrastare la pratica di esterovestizione di società del noleggio, per cui l'introduzione del concetto di gestione ordinaria in via principale serve a identificare in modo chiaro il luogo in cui si svolgono le attività cruciali dell'azienda, garantendo che la tassazione sia allineata al luogo di reale presenza e attività nel territorio italiano.

La norma in commento prevede anche che le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi della tassa automobilistica alla camera di commercio territorialmente competente riguardanti la sede della persona giuridica costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I soggetti passivi che risultano già iscritti alla camera di commercio devono procedere all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA, indicando l'indirizzo della sede di gestione ordinaria in via principale, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, per sede della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.

Per quanto riguarda l'individuazione della sede di gestione ordinaria, si sottolinea che la norma ricalca la definizione offerta di recente dalle norme di attuazione della legge delega per la riforma fiscale 9 agosto 2023, n. 111, in particolare dall'art. 2 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, che ha riformulato l'art. 73 del TUIR che reca la norma sulla residenza delle società e degli enti, recependo la prassi internazionale e la giurisprudenza nazionale.

L'articolo 15, nell'apportare modifiche al trentaduesimo comma, dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, che individua i soggetti passivi della tassa automobilistica, introduce importanti semplificazioni nella disciplina del tributo, seguendo l'esperienza positiva registrata in materia dalle regioni Lombardia e Piemonte che da anni hanno introdotto disposizioni simili a quella proposta.

Il comma 1, la lettera a), prevede una significativa innovazione nella gestione della tassa automobilistica, in quanto l'individuazione dei soggetti passivi del tributo - e cioè coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e di locazione a lungo termine senza conducente dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli - avviene il primo giorno del periodo tributario e non più l'ultimo giorno utile per il pagamento. Detta disposizione è in grado di superare gli inconvenienti che si verificano nel caso di passaggio di proprietà del veicolo nel corso del mese di pagamento, specialmente se ciò avviene tra diverse regioni e di evitare, altresì, richieste di rimborso da parte dei contribuenti e conseguenti contenziosi. Si otterrebbe, in tal modo, anche un'uniformità di disciplina a livello nazionale, da tempo auspicata sia dalle altre regioni che dagli operatori del settore.

La **lettera b)** prevede che la tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato.

In tal modo si introduce una tempistica più semplice rispetto a quella stabilita dal D.M. 18 novembre 1998, n. 462 - di cui al comma 2 si dispone l'abrogazione - che prevede scadenze per periodi fissi annuali, trimestrali o semestrali a seconda della tipologia di veicolo. Tale soluzione semplifica anche gli adempimenti dei contribuenti che vedono come unica data di riferimento quella dell'immatricolazione del veicolo.

Una particolare disposizione riguarda il caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d'imposta, per il quale si prevede che nel momento in cui termina il periodo di esenzione o sospensione, la tassa auto va pagata entro il mese successivo al termine del regime stesso. Il sistema prefigurato è in linea con il meccanismo previsto, sempre nella lettera b), per l'ipotesi di prima immatricolazione del veicolo. In queste specifiche ipotesi, infatti, il periodo di riferimento del pagamento della tassa è quello che decorre dal mese in cui è avvenuta la cessazione del regime di esenzione o sospensione fino al mese precedente a quello corrispondente al mese dell'immatricolazione. Ed invero è dal mese di immatricolazione del veicolo che scatta il nuovo pagamento della tassa auto per il periodo successivo al termine del regime di esenzione o sospensione. Tale meccanismo garantisce l'allineamento dei pagamenti al mese corrispondente a quello del mese di immatricolazione e assicurando l'uniformità del sistema evita incertezze applicative.

La norma, per agevolare gli adempimenti dei contribuenti, dispone, infine, che per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2025 restano in vigore le scadenze di pagamento previste alla stessa data, attribuendo comunque alle regioni la possibilità di intervenire a disciplinare diversamente la materia.

Si evidenzia, infine, che la previsione dell'entrata in vigore della norma nell'anno successivo a quello della sua approvazione, è finalizzata ad assicurare alle regioni un congruo periodo per adeguare e implementare le procedure di gestione del tributo alle novità normative e per informarne i contribuenti così che possano assolvere correttamente la propria obbligazione tributaria.

L'articolo 16 apporta modifiche al comma 2-*bis*, dell'art. 7 della 23 luglio 2009, n. 99 che disciplina la tassa automobilistica per i veicoli oggetto di contratti di locazione finanziaria e di contratti di locazione a lungo termine senza conducente.

La norma vigente prevede che le regioni e gli altri enti impositori (province autonome e Agenzia delle entrate, che gestisce le tasse automobilistiche di natura erariale nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna), acquisiscano i dati relativi ai suddetti contratti con differenti modalità, che non garantiscono, però, una corretta gestione della tassa automobilistica. Infatti:

- ✓ per i veicoli oggetto di contratti di locazione finanziaria, i dati sono acquisiti dal Pubblico registro automobilistico-PRA in cui deve essere annotato ogni evento relativo alla locazione finanziaria;
- ✓ per i veicoli oggetto di contratti di locazione a lungo termine senza conducente, i dati sono acquisiti, invece, da una specifica fornitura proveniente dal sistema informativo del PRA di cui all'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 gestito dall'ACI. Detti dati provengono dai contratti annotati nell'archivio nazionale dei veicoli, istituito ai fini della sicurezza stradale dall'articolo 225, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il "*Nuovo codice della strada*" e, ai sensi dell'articolo 94, comma 4-*bis*, dello stesso decreto legislativo, ai sensi del quale vanno annotati gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso.

Le modalità operative per l'acquisizione di dati dei veicoli oggetto di contratti di locazione a lungo termine senza conducente sono state definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanato il 28 settembre 2020, ai sensi del comma 3-*quater*, dello stesso articolo 7, della legge n. 99 del 1999, nel quale è precisato che i proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al PRA, entro il termine del decimo giorno successivo alla data della stipula del contratto, i seguenti dati: a) dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica proprietari del veicolo; b) tipologia di veicolo; c) targa del veicolo; d) dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine senza conducente, ivi incluse le date di decorrenza e di conclusione del contratto; e) dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica, utilizzatori del veicolo; f) residenza dell'utilizzatore del veicolo.

La finalità che con la norma proposta si intende perseguire è quella di estendere il regime di annotazione al PRA - prescritto per i soli veicoli concessi in locazione finanziaria - anche ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

Detta soluzione è dettata da diverse motivazioni; innanzitutto, dall'esigenza di dare uniformità al sistema, in quanto non vi è alcuna razionale motivazione per assoggettare fattispecie impositive sostanzialmente analoghe a adempimenti fiscali differenti. Al tempo stesso, vi è la necessità di assicurare l'acquisizione al PRA anche delle informazioni relative ai veicoli concessi in locazione

a lungo termine senza conducente, venendo altrimenti inficiata la funzione del PRA come pubblico registro automobilistico, nel quale devono essere annotati tutti gli eventi relativi ai veicoli. In secondo luogo, il meccanismo attualmente in vigore non garantisce agli enti impositori un controllo esaustivo del fenomeno del noleggio a lungo termine senza conducente impedendo, quindi, la corretta gestione della tassa automobilistica. Gli adempimenti procedurali previsti dal DM 28 settembre 2020 a carico dei proprietari dei veicoli in questione, infatti, non sempre vengono svolti correttamente, né i dati del registro nell'archivio nazionale dei veicoli vengono aggiornati con tempistiche adeguate allo stringente termine di tre anni fissato per l'accertamento del tributo. Da tutto ciò derivano notevoli difficoltà per le regioni alle quali tale strumento non assicura un adeguato controllo, tanto è che si registrano continue contestazioni da parte degli utilizzatori dei veicoli, tenuti al pagamento del tributo.

Occorre rammentare che la norma di cui alla lettera b) in esame ripropone la formulazione originaria del comma 2-*bis*, dell'art. 7, della legge n. 99 del 1999 che è stata poi modificata nel corso dei lavori parlamentari.

Al fine di assicurare agli operatori del settore un congruo periodo di adeguamento alle nuove disposizioni, il comma 3 prevede che l'estensione ai contratti di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente del nuovo regime di annotazione al PRA si applichi ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2026, nonché a quelli stipulati anche precedentemente:

- ✓ che siano oggetto di proroga o rinnovo, se la proroga o il rinnovo iniziano a decorrere dopo il 31 dicembre 2025;
- ✓ la cui esecuzione abbia comunque inizio a partire dal 1° gennaio 2026, intendendosi per inizio dell'esecuzione il momento della consegna all'utilizzatore del veicolo oggetto del contratto.

L'articolo 17 presenta una serie di disposizioni che hanno la finalità di semplificare le procedure per assicurare l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica a favore dei soggetti che fanno professionalmente commercio di veicoli usati a seguito della cessione del veicolo per la successiva rivendita dello stesso, tenendo conto dei risultati positivi che sono stati riscontrati dalle varie regioni che negli ultimi anni hanno adottato procedure simili a quelle contenute nelle norme proposte.

Con l'articolato in esame vengono, infatti, previste una serie di modifiche all'articolo 5, commi dal quarantaquattresimo al quarantanovesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che disciplinano la fattispecie in questione.

Si stabilisce, infatti, al comma quarantaquattresimo del citato art. 5, che la cessione di veicoli da chiunque effettuata nei confronti di soggetti che ne fanno professionalmente commercio determina l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica nel solo caso in cui venga trascritta al Pubblico registro automobilistico-PRA.

Il quarantacinquesimo comma stabilisce che l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della cessione del veicolo e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, secondo le scadenze ed i termini previsti dal trentaduesimo comma.

Completa la procedura la disposizione del quarantanovesimo comma in base al quale, per beneficiare dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, le trascrizioni al PRA devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla data della cessione del veicolo; la trascrizione effettuata dopo il suddetto termine non costituisce, quindi, titolo per usufruire dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa in questione per i periodi tributari ricompresi fino alla data dell'effettiva trascrizione al PRA della cessione stessa.

Le norme in esame hanno come immediato effetto quello del superamento delle procedure previste per ottenere l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa che impongono l'invio all'ente impositore di elenchi quadrimestrali contenenti i dati dei veicoli consegnati per la rivendita (come attualmente dispone il quarantacinquesimo comma), i dati dei contribuenti e gli estremi dell'atto di vendita (come prevede il vigente quarantaseiesimo comma).

Con la nuova formulazione vengono, pertanto, snellite le procedure a carico, sia del soggetto che fa commercio professionale di veicoli, sia dell'ente impositore.

Infatti, il soggetto che fa commercio professionale di veicoli usati non è più tenuto a compilare gli elenchi e a trasmetterli all'ente titolare del tributo, in quanto tutta la procedura si attiva automaticamente attraverso l'annotazione al Pubblico Registro Automobilistico-PRA della cessione dei veicoli, seguendo le disposizioni inizialmente dettate dalla cosiddetta "*mini voltura*" prevista dall'articolo 36, comma 10, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e poi trasfusa nell'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esonera i soggetti in questione dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione-IPT.

La trascrizione al PRA assolve, in sostanza, anche la funzione di comunicazione all'ente impositore dei veicoli per i quali il pagamento della tassa automobilistica è interrotto durante il periodo di giacenza del veicolo presso il rivenditore autorizzato, determinando quindi, l'inutilità di un adempimento addossato alle imprese in questione, il cui mancato assolvimento comporta, peraltro, in base a quanto attualmente dispone il quarantacinquesimo comma, "*la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo di pagamento del tributo*" e, in base al quarantaseiesimo comma, l'applicazione della "*pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione*".

L'ente impositore beneficia anch'esso della semplificazione procedurale, in quanto, attraverso il superamento delle procedure legate al controllo e al caricamento dei dati dei veicoli contenuti negli elenchi, vengono ridotti i costi legati all'implementazione puntuale degli archivi a vantaggio di un processo di caricamento massivo e informatizzato dei dati nell'archivio nazionale della tassa auto - ANTA - dove confluiscono le trascrizioni al PRA - e, conseguentemente, negli archivi regionali.

La correttezza delle informazioni trova ulteriore garanzia e certezza con la trascrizione al PRA della successiva vendita dei veicoli da parte dei rivenditori, che automaticamente comporterà l'aggiornamento dello stato del veicolo ai fini tributari, con la conseguente uscita dal regime di interruzione dal pagamento del tributo.

Le norme in esame soddisfano al tempo stesso la finalità di tutelare il contribuente, contrastando una pratica molto diffusa nel mercato automobilistico, che è quella della consegna del veicolo al rivenditore autorizzato con una semplice procura a vendere. Al riguardo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13952 del 24 giugno 2011, ha chiarito che ai soli fini fiscali, responsabile d'imposta è chi risulta intestatario del veicolo dal PRA, in quanto la semplice procura notarile a vendere il veicolo non esime il proprietario dal versamento della tassa automobilistica. Nel quarantaseiesimo comma viene, infatti, espressamente stabilito che non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica la consegna dei veicoli ai soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuata mediante procura speciale per la vendita, né l'esibizione della fattura di vendita al concessionario senza la trascrizione del titolo di proprietà al PRA, ai sensi del quarantaquattresimo comma e che non interrompe, altresì, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di un veicolo usato da parte di soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuato senza il rispetto delle modalità previste al comma quarantaquattresimo.

Viene, inoltre, aggiornato il quarantottesimo comma nel quale si prevede che per ciascun veicolo per il quale si interrompe l'obbligo del pagamento del tributo deve essere corrisposto all'ente

impositore un diritto fisso pari ad euro 1,55, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente stesso. Per l'Agenzia delle entrate continuano, pertanto, ad applicarsi le disposizioni del decreto 29 aprile 1999. Il mantenimento di detto diritto è dovuto alla necessità di non creare problemi di copertura finanziaria alle amministrazioni che lo prevedono nei loro bilanci. La norma fa comunque salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di rinunciare ad introitarlo. Ed invero, un aspetto da sottolineare è che la gestione, il controllo e l'abbinamento sull'archivio regionale del diritto fisso, pari ad euro 1,55 per ogni veicolo acquisito per la rivendita, oltre ad essere onerosi e gravosi per l'amministrazione, si palesano poco vantaggiosi dal punto di vista economico, in quanto i costi di gestione sono, di fatto, superiori all'introito per l'ente impositore. Non è, infatti, un caso che molte regioni hanno da tempo eliminato tale obbligo rinunciando, di fatto, ai relativi introiti.

Con le norme proposte viene valorizzato il ruolo delle imprese che, nel moderno mercato dell'automobile, svolgono professionalmente l'attività di commercio, anche telematico, di veicoli usati e viene al tempo stesso adeguata la normativa tributaria al processo di digitalizzazione delle procedure informatizzate a garanzia della certezza del diritto.

L'articolo 18 è finalizzato a tutelare il contribuente che ha ottemperato ai propri obblighi tributari in materia di tassa automobilistica e a garantire, al contempo, il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione in una materia che determina continue criticità e contenziosi ai quali si può porre rimedio addossando espressamente sugli enti impositori (regioni, province autonome e Agenzia delle entrate che riscuote le tasse automobilistiche di natura erariale nelle regioni Friuli- Venezia Giulia e Sardegna) l'obbligo di procedere al riversamento al soggetto attivo dell'obbligazione tributaria competente delle somme indebitamente percepite, attraverso le modalità ritenute più idonee.

Il **comma 2** illustra il contenuto minimo del modello di comunicazione che il contribuente deve utilizzare per avviare la procedura in esame, che deve comunque essere attivata autonomamente dall'ente impositore allorché appuri un erroneo versamento della tassa automobilistica.

L'articolo 19 chiarisce che, tra le fattispecie di cui al trentasettesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica – vale a dire *“la perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione”* – non rientra il caso del fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'agente della riscossione o dai soggetti ai quali l'ente territoriale ha affidato il servizio di riscossione del tributo. In tale ipotesi, pertanto, la tassa automobilistica deve comunque essere assolta, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 47 del 2 marzo 2017. La Corte precisa, infatti, che *“il fermo cosiddetto fiscale, al quale non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (...) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all'interno dell'art. (91-bis, poi rifluito nell'art.) 86, del d.P.R. n. 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada.*

Più propriamente si tratta in questo caso di una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l'agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo. Fermo, quest'ultimo, che comunque non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario; non gli impedisce di trasferirla a terzi con atto di alienazione (con traslazione, ovviamente, del vincolo); e, in caso di

elusione del divieto di circolazione, dà luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo”.

La norma è frutto dell'applicazione del principio di informazione del contribuente sancito dall'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente ed oltre ad offrire la necessaria chiarezza nella disciplina delle tasse automobilistiche, agevola gli enti impositori nella gestione del tributo, evitando, altresì, l'insorgere di contenzioso.

L'articolo 20 ha lo scopo di attualizzare le tariffe della tassa automobilistica vigenti che non prevedono alcun riferimento ai veicoli in circolazione a minor impatto ambientale, allo stato attuale Euro 6. L'aggiornamento assolve al principio di informazione del contribuente sancito dall'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente che potrà più correttamente identificare le tariffe applicabili nel caso di specie. A tal fine, la formulazione della norma - che non si limita ad identificare gli Euro 6 attualmente vigenti ma opera un generico rinvio a euro “superiori” - evita successivi interventi di adeguamento da parte del legislatore.

Con la norma in esame non si opera alcuna modifica degli importi previsti, per cui rimane inalterata la pressione fiscale per il contribuente ed il gettito per gli enti impositori.

In particolare, il **comma 1** interviene sulla tabella del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, recante “Tariffe delle tasse automobilistiche”, come sostituita dalla tabella 2 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il **comma 2**, invece, modifica la tabella 1 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativa alla tassa automobilistica di possesso dei motocicli. Anche in questo caso l'aggiornamento della tariffa, fermo all'Euro 3, non determina effetti per il contribuente e per gli enti impositori.

L'articolo 21 ha lo scopo di precisare l'esatta portata della disposizione agevolativa contenuta nella tariffa C, dell'allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, relativa alle “Autovetture adibite al trasporto di persone e autovetture adibite al trasporto promiscuo di persone e di cose”, che, al n. 1), dispone la riduzione del 50 per cento della tariffa della tassa automobilistica per le “autovetture con noleggio di rimessa”.

La ragione dell'intervento normativo riposa nel fatto che al momento dell'entrata in vigore del Testo unico delle tasse automobilistiche l'unico sistema di noleggio da rimessa esistente era il modello di noleggio con conducente al quale è stato da sempre riservato il trattamento agevolativo in questione.

Nel corso degli anni, però, si è sviluppato il modello di noleggio di veicoli senza conducente ai quali viene regolarmente applicata la tariffa ordinaria della tassa automobilistica.

In materia si segnala un recente indirizzo della Corte di Cassazione (cfr: ordinanza n. 21045 del 2022, n. 21025 del 2022 e n. 21048 del 2022) che, basandosi sull'interpretazione letterale della norma, ha sostenuto che la riduzione del 50% del tributo è da ricondurre al semplice requisito della “rimessa”, e prescinde, quindi, dalla circostanza che il noleggio avvenga con o senza conducente.

Occorre, però, tener conto della circostanza che dal 1° gennaio 2020, nel caso di locazione a lungo termine senza conducente, soggetto passivo della tassa automobilistica è l'utilizzatore del veicolo, che non è, quindi, l'intestatario del veicolo, né il soggetto esercente l'attività di impresa soggetta alla licenza di noleggio. Tale argomentazione giustifica il mantenimento dell'agevolazione in esame solo ed esclusivamente per le autovetture con uso “noleggio con conducente”, valorizzando la finalità originaria della norma di incentivare attività che abbiano rilievo pubblicitario e/o sociale, al pari delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza e adibite a scuola guida, che beneficiano della tariffa agevolata ai sensi della tariffa C, dell'allegato 3 del D.P.R. n. 39 del 1953, n. 2) e n. 3).

L'articolo 22 presenta una serie di disposizioni volte a definire, alla luce dell'attuale disciplina di settore e dei principi in materia di tutela della concorrenza, nonché delle recenti

pronunce giurisprudenziali intervenute sul tema, da un lato le attività che devono essere svolte dal gestore del Pubblico registro automobilistico-PRA (e cioè l'Automobile Club d'Italia – ACI) per garantire la completa integrazione ed il perfetto coordinamento informatico tra l'archivio integrato dei dati utili per la gestione delle tasse automobilistiche – denominato “*Archivio nazionale delle tasse automobilistiche-ANTA*” e gli archivi dei singoli enti impositori; dall'altro le attività relative alle fasi di accertamento e riscossione della tassa automobilistica che devono essere effettuate dagli enti impositori direttamente o da soggetti selezionati mediante una gara pubblica.

Il **comma 1, lettera a)**, ha la finalità di chiarire che il compito attribuito al gestore del PRA dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del d.l 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di acquisire, cioè, al sistema informativo del PRA, anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, non è svolto in via transitoria.

L'avverbio “transitoriamente”, che si intende eliminare, crea, infatti, dubbi sulla portata della norma, anche se è stato ormai dismesso il Sistema di Gestione dell'Archivio delle Tasse Auto – SGATA (gestito dall'Agenzia delle entrate tramite SO.GE.I.) che negli anni passati ha svolto la medesima funzione dell'ANTA. Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 6364 del 30 giugno 2023 ha espresso perplessità sulla formulazione dell'inciso “per assolvere *transitoriamente* alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi” definendo il riferimento all'avverbio “*transitoriamente*” come “*punto di non agevole interpretazione*”.

La norma è finalizzata, inoltre, a dare chiarezza in materia, in quanto, nei fatti, l'acquisizione al sistema informativo del PRA dei dati delle tasse automobilistiche e la circostanza che confluiscono in detto archivio anche i dati delle tasse resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, dalle regioni e dalle province autonome, determina la creazione di un archivio integrato nel quale confluiscono tutti i dati utili per la gestione del tributo, che, nella prassi, è stato denominato “*Archivio nazionale delle tasse automobilistiche-ANTA*”. Di conseguenza, allo scopo di assicurare la chiarezza delle norme tributarie, è stato espressamente indicata nella norma la denominazione di detto archivio.

Il **comma 1, lettera b)**, introduce la finalità del “*continuo aggiornamento*” dell'ANTA ed è, altresì, dettata dalla necessità di coordinamento normativo con il vigente comma 2-*ter*, il quale dispone che “*l'Agenzia delle entrate, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche ... anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis*”, aggiornamenti che, però, nella versione attuale del comma 2-*bis*, non vengono in alcun modo contemplati.

Il **comma 2** prevede una serie di attività proprie del gestore del PRA che riguardano la gestione dell'ANTA, la gestione di specifiche tipologie di veicoli (come, ad esempio, i veicoli a noleggio a lungo termine, le targhe prova, i veicoli ceduti ai soggetti che ne fanno professionalmente commercio), lo svolgimento delle funzioni a supporto della riscossione ordinaria della tassa sulla piattaforma Pago-Pa, consistenti nella determinazione dell'importo dovuto e nell'abbinamento del versamento effettuato dal contribuente con l'ente impositore competente; l'integrazione dei dati di ANTA con i dati provenienti dalle fonti certificate della pubblica amministrazione e con i dati utili per le azioni di contrasto all'evasione fiscale; la fornitura agli enti impositori dei dati necessari per la corretta gestione della tassa automobilistica; il controllo degli accessi all'ANTA da parte degli operatori autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264; l'analisi dei dati e allo svolgimento di studi a supporto delle politiche fiscali sia nazionali che regionali e provinciali.

Dette attività sono fondamentali per le suddette finalità di integrazione e coordinamento tra l'ANTA e gli archivi dei singoli enti impositori, ai sensi del comma 2-*bis*, dell'art. 51, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; la norma prevede che siano svolte, sulla base degli indirizzi annualmente approvati dal Comitato

Interregionale di Gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche – CIGANTA, di cui al protocollo di intesa tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed il Ministero dell'economia e delle finanze del 15 aprile 2003, di concerto con il gestore del PRA stesso. Restano ferme le funzioni svolte direttamente dai singoli enti impositori.

Il **comma 3** attiene alla gestione degli archivi propri delle regioni, delle province autonome e dell'Agenzia delle entrate e le attività ad essa correlate. I suddetti enti impositori, ai sensi del citato art. 51, comma 2-ter, del d.l n. 124 del 2019, possono continuare a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche direttamente o anche con la cooperazione del gestore del PRA, regolata da apposito disciplinare ove dovranno essere individuate le attività informatiche necessarie per la corretta tenuta degli archivi, tra quelle indicate nella norma stessa. Si tratta di attività riguardanti la corretta tenuta degli archivi e necessarie a garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra le diverse banche dati, coerentemente con i principi di razionalizzazione delle attività e semplificazione del prelievo, in ragione della interoperabilità che il gestore del PRA riesce a garantire tra gli archivi regionali e l'ANTA, anche al fine di realizzare risparmi ed economie di scala. Nel disciplinare deve essere previsto anche il rimborso delle spese sostenute dal gestore del PRA e le modalità di rendicontazione delle stesse.

La norma proposta non contrasta con i principi in materia di tutela della concorrenza, risultando conforme alle recenti pronunce giurisprudenziali, più volte intervenute a chiarire la portata delle disposizioni di cui al citato art. 51, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019.

L'eventuale cooperazione tra le regioni e il gestore del PRA, di cui al comma in esame, è limitata ai servizi elencati nella norma stessa e riguarda, pertanto, la sola gestione degli archivi informatici e degli aggiornamenti, l'implementazione di flussi informativi tra i diversi sistemi informatici, e non le attività di accertamento e riscossione della tassa automobilistica, che rimangono in via esclusiva in capo alle regioni, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997, in base al quale: *“A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, (...)”*. Queste ultime attività devono essere effettuate dalle regioni direttamente o tramite concessionari individuati secondo le modalità e le procedure dell'evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi, come pure dispone l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle Finanze n. 418 del 1998, attuativo dell'art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997 (cfr. Consiglio di Stato, sentenze n. 2859 del 21 marzo 2023 e n. 7785 del 25 settembre 2024).

In conformità a tali statuizioni, il **comma 4** della norma proposta stabilisce che le attività relative alla fase di accertamento della tassa automobilistica sono svolte dall'ente impositore direttamente o mediante affidamento a soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, abilitati a svolgere le attività di riscossione e accertamento dei tributi degli enti territoriali, in base alla vigente normativa in materia e nel rispetto della normativa dell'Unione europea a tutela della concorrenza e delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici. Ci si riferisce, in particolare: alla predisposizione degli atti di accertamento nei casi di omesso, parziale o erroneo versamento della tassa automobilistica degli atti esecutivi, nonché degli avvisi bonari; allo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva della tassa automobilistica; alla predisposizione e alla gestione di uno sportello del contribuente; alla gestione e alla definizione delle istanze e delle contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso

del tributo; alla gestione delle richieste di informazioni e di modifica dello stato fiscale dei veicoli da parte dei soggetti passivi del tributo; alla gestione dell'accesso agli atti; alla predisposizione e gestione del servizio di *call center* informativo; al servizio di stampa e imbustamento degli atti impositivi e degli atti esecutivi e di notifica degli atti impositivi e degli atti esecutivi.

Riguardo, poi, alla riscossione coattiva del tributo, la norma precisa che può essere svolta direttamente dall'ente impositore o dai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'ingiunzione fiscale o con l'atto di accertamento esecutivo o può essere affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il **comma 5** prevede la possibilità per gli enti impositori e per il gestore del PRA di avvalersi, per la bonifica dei relativi archivi, di soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, stabilendone con apposito provvedimento le modalità attuative, sentite le associazioni di categoria di questi ultimi maggiormente rappresentative a livello nazionale. La norma precisa che è, in ogni caso, necessaria la convalida dei dati acquisiti da parte del titolare dell'archivio.

Il **comma 6** è finalizzato a garantire il continuo aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi delle tasse automobilistiche delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Agenzia delle entrate, che confluiscono nell'ANTA, nell'ottica del rispetto del principio "once only" o "una tantum", in base al quale i cittadini e le imprese forniscono soltanto una volta i propri dati alle autorità pubbliche e queste ultime devono, poi, scambiare tra loro, dati e documenti rilevanti ai fini delle proprie attività istituzionali.

La norma prevede, infatti, un onere informativo, a titolo gratuito, previa apposita convenzione, da sottoporre all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, a carico degli enti e delle Pubbliche Amministrazioni, elencati nella Tabella A, che detengono a vario titolo dati rilevanti relativi alla tassa automobilistica e necessari per la corretta alimentazione, sia dell'ANTA, sia dei singoli archivi delle tasse automobilistiche dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La disposizione è in linea con l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*", in base al quale qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, ferme restando le esclusioni previste nella stessa norma, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni "*quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive*".

La norma prevede, altresì, che i dati raccolti dal gestore del pubblico registro automobilistico-PRA siano da questi resi disponibili gratuitamente anche alle città metropolitane e alle province ai fini dell'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'**articolo 23** apporta modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - attuativo della legge delega n. 42 del 2010 sul federalismo fiscale - che, agli art. 5 e 6, contiene disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive-IRAP e di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera a)** interviene sull'art. 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 prevedendo che le regioni possano introdurre anche detrazioni nella disciplina dell'IRAP, come del resto è avvenuto in passato, tanto che la modulistica dell'Agenzia delle entrate già contempla tale ipotesi, benché non disciplinata normativamente.

Le norme di cui al **comma 1, lettere a) e b)**, delle quali si dispone l'abrogazione, prefigurano un coordinamento tra le manovre regionali in materia di addizionale regionale all'IRPEF e di IRAP, prevedendo, rispettivamente, che "*non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la*

maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF è superiore 0,5 punti percentuali” (art. 5, comma 3) e che “*resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP*” (art. 6, comma 3). La prassi ha, però, dimostrato che i continui interventi normativi in materia rendono, di fatto, alquanto difficoltoso il rispetto di tale meccanismo, per cui la norma appare superflua e rischia soltanto di alimentare contenzioso con le regioni nella fase dell'esame delle leggi in materia tributaria svolto dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'individuazione di eventuali contrasti con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Le successive disposizioni prevedono ulteriori interventi sull'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di addizionale regionale all'IRPEF; in particolare:

- il comma 1, lettera b), n. 1), consente alle regioni di azzerare l'aliquota dell'addizionale, così come è previsto per l'IRAP;
- il comma 1, lettera b), n. 3), prevede che le regioni possano stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF non è dovuta e al di sopra del quale la stessa si applica al reddito complessivo. Viene in tal modo uniformata la disciplina del tributo regionale a quella del tributo comunale, dal momento che tale facoltà è sempre stata riconosciuta ai comuni dall'art. 1, comma 3-bis, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- il comma 1, lettera b), n. 4), apporta, conseguentemente una modifica all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 disponendo che non solo le riduzioni di aliquota ma anche il suo azzeramento (e quindi anche le eventuali esenzioni) sono esclusivamente a carico del bilancio della regione.

Il **comma 2** prevede un intervento sul comma 3, dell'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 istitutivo dell'addizionale regionale all'IRPEF, finalizzato a sostituire il primo periodo della norma. Tale modifica è volta a:

- ✓ eliminare l'erronea definizione dell'aliquota come “di compartecipazione”;
- ✓ aggiornare la misura di aliquota base - pari all'1,23 per cento – e rinviare all'art. 6, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 che ha fissato le misure della maggiorazione dell'addizionale valide per le regioni a statuto ordinario. La norma proposta attraverso il rinvio a quest'ultima disposizione realizza al tempo stesso il necessario coordinamento tra le diverse disposizioni che disciplinano il medesimo tributo al fine di rendere più comprensibile l'ambito di applicazione delle norme e la misura del prelievo. Riguardo alla maggiorazione applicabile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano la norma fa riferimento al limite massimo stabilito dalle norme statali;
- ✓ sostituire le parole con “*proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale*” con il riferimento alla legge regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma. Il riferimento al “provvedimento” induce, infatti, molto spesso in errore le Regioni che, per la determinazione delle aliquote, reputano sufficiente una deliberazione della Giunta regionale. La modifica consente di superare la discrasia che si è creata con l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, che impone, invece, espressamente l'adozione della legge ed evita alle regioni il pericolo di vedere vanificate le proprie manovre tariffarie adottate con provvedimenti non idonei, che, peraltro, sfuggono al controllo di conformità con le norme statali e con la Costituzione. Sul punto, seppure in materia di tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 335 del 27 luglio 2005, ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva, fra l'altro, in materia di sistema tributario e

contabile dello Stato, una disposizione che attribuisce la determinazione dell'ammontare dell'imposta *“a un atto della Giunta anziché alla legge regionale”* (idem: Corte cost. sentenza n. 412 del 14 dicembre 2006).

L'ulteriore intervento sulla norma è di mera semplificazione procedurale, in quanto attiene alla pubblicazione della legge regionale la cui entrata in vigore è determinata dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, mentre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - che potrebbe richiedere un maggior lasso di tempo - ha solo un valore notiziale, come precisa l'art. 19, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana”* il quale stabilisce che *“Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicate, per notizia, le leggi approvate ed i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano”*.

L'articolo 24 contiene alcune disposizioni che assicurano una gestione più razionale di due tributi regionali: la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, disciplinata dall'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, disciplinato dall'articolo 3, commi da 24 a 40, della stessa legge. Le norme in esame garantiscono, infatti, alle regioni un più ampio margine temporale per stabilire le misure dei tributi in questione.

L'intervento normativo assume particolare importanza soprattutto riguardo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, in quanto il termine del 31 luglio di ogni anno è risultato molto stringente ai fini dell'approvazione della legge che fissa l'ammontare degli importi applicabili. La prassi ha dimostrato, infatti, che le modifiche normative nella materia in questione sono generalmente stabilite dalle regioni in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio che avviene, di regola, nell'ultima settimana del mese di luglio. Ciò comporta che sebbene della legge venga approvata entro il 31 luglio, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale e, quindi, l'entrata in vigore della stessa, avviene nei giorni successivi a tale data, violando in tal modo la prescrizione legislativa in esame e compromettendo la corretta entrata in vigore delle disposizioni in questione, come anche precisato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 412 e n. 413 del 14 dicembre 2006.

La norma proposta scongiura, quindi, anche il rischio di eventuali impugnative innanzi alla Corte costituzionale, dal momento che secondo il costante orientamento della Consulta, la disciplina del tributo in esame - annoverabile tra i «tributi propri derivati», che sono istituiti e regolati dalla legge dello Stato, ma il cui gettito è destinato all'ente territoriale - rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle regioni è ammessa solo nei limiti consentiti dalla legge statale.

La fissazione del termine al 30 settembre è, peraltro, in linea anche con i principi di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in base ai quali le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Si precisa, infine, che le norme proposte non hanno effetti finanziari né per le regioni, né per lo Stato, trattandosi di un mero intervento di razionalizzazione dei tributi in questione.

L'articolo 25 riguarda le modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione - IPT, che mirano a chiarire la connessione sostanziale tra il gettito e il territorio di destinazione, insita nella natura dei tributi propri derivati degli enti locali. Con tale modifica normativa viene specificato che, limitatamente agli operatori del settore noleggio, a partire dall'entrata in vigore del presente

provvedimento, nel caso in cui vi sia una difformità tra la sede legale e quella in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della società, il gettito dell'IPT è attribuito alla provincia dove è situata tale sede.

La scelta in ordine alla gestione ordinaria in via principale è quella maggiormente conforme al criterio sostanziale, poiché è la gestione corrente che utilizza i servizi erogati dagli enti destinatari dei tributi e che indica un effettivo radicamento della persona giuridica in un dato territorio, anche alla luce della vasta giurisprudenza di merito che riconosce la connessione territoriale tra ente e luogo ove avviene il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione, riguardanti la società nel suo complesso. Per cui, l'applicazione di tale criterio è senz'altro da preferire laddove esiste una dissociazione di quest'ultima sede da quella legale.

La modifica normativa riguarda anche l'estensione delle disposizioni alle persone giuridiche con sede legale all'estero, ma che abbiano più sedi secondarie in Italia. Anche in tal caso, la competenza del pubblico registro e il calcolo del gettito fiscale del tributo è determinato in base al luogo in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale inerenti l'attività di noleggimento della succursale italiana.

La disposizione è diretta, altresì, a disciplinare la pratica di esteroinvestizione di società del noleggimento successiva alla diffusione della nota prot. 23970 del 31 ottobre 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, che in risposta ai quesiti pervenuti a seguito dell'adozione del comma 1-*bis*, dell'art. 56, del d.lgs. n. 446 del 1997, relativamente alle persone giuridiche con sede legale all'estero, lasciava, al soggetto passivo dell'imposta, la libertà di scelta in ordine alla sede secondaria da utilizzare per l'iscrizione al PRA. Ed invero, l'introduzione del concetto di gestione ordinaria in via principale serve a identificare in modo chiaro il luogo in cui si svolgono le attività cruciali dell'azienda, garantendo che la tassazione sia allineata al luogo di reale presenza e attività nel territorio italiano.

Quanto all'attribuzione del valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con effetti penali alle comunicazioni inerenti alla sede, la norma è finalizzata a impedire eventuali distorsioni nell'individuazione di quella effettiva dai soggetti passivi dell'IPT, sfruttando gli adempimenti già previsti per l'iscrizione al registro delle imprese presso le camere di commercio. La norma utilizza la prassi applicativa sottostante all'art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento per l'attuazione del registro delle imprese, e, in particolare, la circolare ministeriale 8 febbraio 1996, n. 3385, poi sostituita dalla n. 3668/c del 2014, che in ordine alle modalità di compilazione del modulo per l'iscrizione delle società al registro, nella sezione "5/SEDE LEGALE" richiede di evidenziare se la sede amministrativa, direttiva e gestoria sia scissa dalla sede legale e quest'ultima consista in una mera domiciliazione, da aggiornare anche in caso di suo trasferimento presso una diversa provincia.

L'obbligo in questione si sostanzia nell'indicare al registro delle imprese se gli uffici di gestione in via principale sono situati presso la sede statutaria o in altra sede.

Questa disposizione evidenzia l'importanza per il tributo in parola che le società si conformino alle norme vigenti nel processo di registrazione aziendale, contribuendo alla corretta allocazione del gettito, contestualmente facilitando l'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti al controllo fiscale, oltre che dell'ACI nella sua funzione di gestore del Pubblico Registro Automobilistico.

L'introduzione del comma 4-*bis*, prevede disposizioni relative all'accertamento dell'imposta in caso di parziale od omesso versamento. In questi casi è stabilito che l'imposta debba essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato parzialmente eseguito o avrebbe dovuto essere effettuato, conformemente a quanto già previsto ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e alla

giurisprudenza della Corte di Cassazione. Occorre precisare che la sanzione relativa alle violazioni concernenti i versamenti è quella prevista dall'art. 12, comma 2 del presente decreto legislativo.

Inoltre, per quanto concerne il rimborso delle somme versate in eccesso o non dovute, il comma 4-*bis* stabilisce che il soggetto passivo d'imposta può richiedere tale rimborso entro un periodo di cinque anni dal giorno del versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si precisa che l'ente locale è tenuto a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

Con il comma 5-*bis* si è inteso riprendere in modo letterale quanto già disposto dall'art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011 in materia di autonomia di entrata delle province. La norma reintrodotta nell'ambito di una visione unitaria della disciplina dell'IPT, nell'art. 56 del d.lgs. n. 446 del 1997 prevede che le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2025.

L'articolo 26 sull'imposta municipale propria (IMU) inserisce una serie di semplificazioni, prendendo, innanzitutto, in considerazione il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023, con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019 e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del MEF del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della stessa legge.

Le eventuali modificazioni delle fattispecie sono attualmente affidate, dal comma 765 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, ad un decreto del Ministro; è invece più opportuno, per ragioni di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi, che dette modifiche siano affidate ad un decreto direttoriale, atteso che ormai l'impianto del nuovo sistema di approvazione delle aliquote IMU è stato attuato.

Altro intervento di semplificazione riguarda gli adempimenti dichiarativi. Ed invero, al fine di facilitare i contribuenti e l'attività di gestione delle dichiarazioni IMU da parte dei comuni, sono stati unificati gli adempimenti dichiarativi relativi all'IMU in un unico modello approvato con decreto direttoriale ed è stata prevista la trasmissione solo telematica della dichiarazione. E' inoltre disposta l'integrazione del modello con gli adempimenti relativi agli immobili occupati abusivamente.

Si è provveduto all'abrogazione del comma 769 di cui alla lett. d) della norma in commento, in base al quale erano disciplinate le fattispecie specifiche che determinavano la decadenza dal beneficio fiscale nell'ipotesi in cui il contribuente non avesse presentato la dichiarazione, essendo stata trasfusa la relativa disciplina nel nuovo comma 768-bis.

L'articolo 27 è diretto a razionalizzare le disposizioni in materia di imposta immobiliare sulle piattaforme marine mediante l'eliminazione sia dei riferimenti alle disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili-ICI (articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,) sia i riferimenti all'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria (di cui articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ormai abrogate, introducendo, in luogo di tali disposizioni, i riferimenti alle disposizioni che disciplinano l'imposta municipale propria – IMU, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'articolo 28 è diretto ad armonizzare le disposizioni introdotte con il d.lgs. n. 116 del 2020, di recepimento delle direttive 851/2018 e 852/2018 in materia di rifiuti e di imballaggi, con la disciplina relativa all'applicazione della tariffa rifiuti urbani.

In particolare, gli interventi hanno riguardato, innanzitutto, l'eliminazione del riferimento ai c.d. rifiuti "assimilati", ove presente, dal momento che l'art. 198 del testo unico ambientale, di cui

al d.lgs. n.152 del 2006, con l'abrogazione della lett. g), del comma 2, ad opera del predetto d.lgs. n. 116 del 2020, ha fatto venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice unionale.

Nell'ottica della razionalizzazione della disciplina della TARI, è stato inserito un nuovo comma 649-*bis*, il quale dispone che le utenze non domestiche (UND) che producono rifiuti urbani, come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. *b-ter*), numero 2, del D.lgs. n. 152 del 2006, non sono tenute alla corresponsione della parte variabile della TARI rapportata alla quantità dei rifiuti urbani, se le stesse dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

Si deve evidenziare che il comma 649-*bis* prende in considerazione non solo le operazioni di riciclo ma anche quelle di recupero. Ed invero, nell'art. 183, comma 1, lett. *t-bis*) del d.lgs. n. 152 del 2006 si legge che per «recupero di materia» deve intendersi *«qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento»*.

Anche in questo caso, quindi, la nuova struttura normativa si pone in linea con le evoluzioni normative e interpretative che si sono susseguite negli ultimi tempi.

Infatti, sul comma 10 dell'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 nella versione vigente sino all'entrata in vigore del presente provvedimento si è pronunciata anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la nota del 7 settembre 2023 che, tra l'altro, richiama anche la Circolare dell'allora Ministero per la transizione ecologica n. 37259 del 21 aprile 2021. In tale nota l'Autorità afferma che un'interpretazione diretta a prendere in considerazione solo le operazioni di riciclo non corrisponde al *“dato letterale”* proprio del comma 10 dell'art. 238 del D.lgs. n. 152 del 2006 *“ma, soprattutto, non appare coerente con il profilo teleologico, posto che la ratio della riforma di cui al D.lgs. n. 116/2020, appare piuttosto – come confermato anche dalla Circolare resa dall'allora Ministero per la Transizione Ecologica n. 37259 del 21 aprile 2021– quella, da un lato, di introdurre una maggiore certezza in ordine alle tipologie di rifiuti prodotti dalle UND suscettibili di essere considerati “simili” agli urbani, superando di conseguenza le differenziazioni tra i vari enti locali riconducibili ai contenuti delle diverse delibere comunali sul punto e, dall'altro, di ampliare lo spettro delle operazioni di gestione dei rifiuti che giustificano una riduzione della TARI, che non si basi esclusivamente sul “riciclo” (come previsto dall'articolo 1, comma 649, legge n. 147/20139), tenendo altresì conto del concetto di “recupero”, al fine di incentivare tutte le operazioni rientranti in tale più ampia categoria”*.

Per le UND che conferiscono i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, il comma 649-*bis* dispone, altresì, che le stesse effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. Tale scelta deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In sostanza, è stata trasfusa, nel corpo del comma 649-*bis*, sempre ai fini di razionalizzazione della disciplina della TARI, anche la disposizione già contenuta nel comma 10 dell'art. 238 del d. lgs n. 152 del 2006.

Occorre segnalare anche alcune modifiche apportate al:

- comma 654 che in relazione alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani prevede altresì che nella determinazione della tariffa deve essere prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani

finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio. Si fa presente che la disposizione è mutuata dall'art. 238, comma 3, secondo e terzo periodo, del D. Lgs. n. 152 del 2006;

- comma 658 che, nell'intento di riportare in un unico contesto normativo le riduzioni applicabili alla TARI, riprende quelle già disciplinate dall'art. 208, comma 19-bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006, in relazione alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, per le quali è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani;

- comma 684, nel quale, oltre all'opportuna eliminazione del riferimento alla IUC, ormai superato, è prevista la modifica al termine di presentazione della dichiarazione, da effettuarsi entro il termine di 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Tal termine si pone anche in linea con quanto previsto dall'art. 6 dell'allegato A al testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA.

- comma 685 in cui viene analogamente modificato il termine di presentazione della dichiarazione nel caso in cui si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo allineandolo a quello del comma 684, ossia 90 giorni solari dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.

- comma 690 nel quale viene correttamente eliminato il riferimento alla IUC.

Il comma 2 dell'articolo in commento prevede l'eliminazione del penultimo periodo del comma 5 dell'art. 30 del decreto-legge n. 41 del 2021 proprio in ragione del fatto che la norma coinvolta è stata inglobata nel contesto del nuovo comma 649-*bis* innanzi illustrato.

Nel comma 3 è previsto infine che, a decorrere dall'anno 2026, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno e, se il termine per l'approvazione del bilancio di previsione viene differito a una data successiva, anche il termine del 31 luglio viene automaticamente spostato alla nuova data. La ratio dell'individuazione di questo nuovo termine è da ricercare nelle difficoltà che i comuni incontrano per l'elaborazione e l'approvazione del PEF con i conseguenti adempimenti relativi alle deliberazioni tariffarie e regolamentari della TARI e nella circostanza che il 31 luglio è anche il termine previsto dall'art. 193 del TUEL concernente la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'articolo 29 concerne anch'esso la tassa sui rifiuti e le modifiche intervengono al solo fine di raccordare le norme vigenti presenti in vari testi legislativi. Le stesse sono infatti dirette a sostituire l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) con l'intento di conservare, per quanto possibile, la disciplina ambientale in un unico codice attraverso il rinvio alle norme della legge n. 147 del 2013.

In particolare, la norma in commento recepisce le indicazioni formulate nella circolare del 21 aprile 2021 dell'allora MITE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), predisposta in collaborazione con il MEF nella quale, tra l'altro, era stato effettuato il coordinamento con l'art. 238 del D.lgs. n. 152 del 2006.

Le disposizioni contenute nell'art. 238 del TUA recano riferimenti alla c.d. tariffa integrata ambientale o TIA2, soppressa dall'art. 14, comma 46, del D. L. n. 201 del 2011, istitutivo della TARES, il quale dispone che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria...”*.

Si deve aggiungere che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8631 del 2020 ha affermato come *“l'applicazione della T.I.A. 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato*

periodo di tempo, compreso tra il 01 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui dell'art. 238, comma 6) e il 31 dicembre 2012".

Nella stessa circolare si auspicava un intervento di coordinamento normativo per evitare confusioni applicative, intervento che viene effettuato con la norma in commento e con le altre disposizioni che nel contesto dell'attuazione della legge di delega riguardano la TARI.

L'articolo 30 esplicita il principio contenuto nell'art. 13, della legge delega n. 111 del 2023, che, allo scopo di realizzare l'attuazione del federalismo fiscale regionale, prevede di rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad *“assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario”*, con particolare riferimento, come precisa il comma 1, lettera a), n. 1), *“alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi, previsti a legislazione vigente, anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative”*.

La norma è finalizzata, dunque, a superare uno degli ostacoli tecnico-giuridici che non hanno finora reso possibile realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e al tempo stesso a garantire il rispetto delle scadenze fissate dal PNRR per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119- attuazione federalismo regionale).

La lettera a) interessa l'articolo 2 del d.lgs. n. 68 del 2011 il quale, al comma 1, attualmente prevede che in sede di attuazione del federalismo regionale (la cui decorrenza è attualmente fissata dalla norma: *“A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni”*) si procede ad un incremento dell'aliquota ordinaria dell'addizionale regionale all'Irpef al fine di garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, di cui all'articolo 7 del medesimo d.lgs. n. 68/2011, che saranno soppressi sempre a decorrere dall'anno 2027 (c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti).

L'ultimo periodo del comma 1 stabilisce, inoltre, un meccanismo volto a mantenere *“inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente”*, disponendo, quindi, la contestuale riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale per le sole regioni a statuto ordinario.

L'applicazione di tale norma – prevista nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 - avrebbe come conseguenza che la riduzione delle aliquote dell'IRPEF interesserebbe le sole regioni a statuto ordinario e comporterebbe, dunque, la creazione di due scale di aliquote Irpef sul territorio nazionale, una per le regioni a statuto ordinario e una per le regioni a statuto speciale, con ingiustificate discriminazioni tra contribuenti e violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Al fine di risolvere le criticità innanzi evidenziate, la norma, nel riscrivere l'articolo 2 del d.lgs. n. 68 del 2011, sostituisce la variazione dell'addizionale regionale all'Irpef con l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2027, alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito Irpef determinata in modo da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 68 del 2011.

Tale previsione assicura in ogni caso l'invarianza di effetti per il bilancio dello Stato e non incide sulla pressione fiscale a carico dei contribuenti escludendo così interventi di compensazione sull'Irpef.

Il comma 3 del nuovo articolo 2 del D.lgs. n. 68 del 2011 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo in favore delle regioni, al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

Tale fondo ha una dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 7, incrementata nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi, mentre le eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF, eccedenti l'importo del fondo, restano acquisite al bilancio dello Stato. Si prevede, quindi, che con il DPCM di determinazione dell'aliquota di compartecipazione IRPEF vengano stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del fondo, nonché i necessari meccanismi che consentano di garantire, nell'ambito della dotazione complessiva del fondo medesimo, forme di perequazione, prioritariamente in misura pari ai trasferimenti soppressi e, per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi standard o, nelle more, secondo modalità individuate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il comma 4 prevede meccanismi volti a garantire il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da assicurare sull'intero territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7. Nei medesimi ambiti è, comunque, assicurato dalle regioni, anche nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, il concorso all'esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117, comma secondo, lettera p) e 119 della Costituzione. Le finalità di cui al presente comma, ove necessario, sono assicurate anche attraverso il ricorso all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione.

I trasferimenti potenzialmente interessati dalla fiscalizzazione sono:

- ✓ somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 56 del 2000 (capitolo 2861/MEF con una dotazione pari a 424 milioni di euro dal 2027);
- ✓ somma per erogazione gratuita di libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (capitolo 2043/MIM con una dotazione pari a 136 milioni di euro dal 2027);
- ✓ fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 63 del 2017 (capitolo 1527/MIM con una dotazione pari a 39,7 milioni di euro dal 2027);
- ✓ fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (capitolo 1315/MIT con una dotazione pari a 5.271,5 milioni di euro dal 2027 al 2029 e 5.259,6 milioni di euro dal 2030).

Il comma 5, del nuovo articolo 2, del D. Lgs. n. 68 del 2011 prevede che con apposito decreto ministeriale, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, entro il 31 luglio 2028, sia disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti. Con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione all'IRPEF, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la lettera b) vengono apportate modifiche all'articolo 4 del d.lgs. n. 68 del 2011 in materia di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto-IVA, in aderenza al principio racchiuso nell'art. 13, della legge delega n. 111 del 2023, che allo scopo di realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale, prevede di rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento - come precisa il comma 1, lettera a), n. 2) - all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale

all'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate, da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011.

La norma di cui al n. 1) sostituisce il comma 2 dell'articolo 4 del d.lgs. n. 68 del 2011 stabilendo:

- che per gli anni dal 2011 fino al termine dell'operatività transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-*bis*, l'aliquota di compartecipazione all'IVA è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;
- a decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-*bis*, l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'articolo 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

La norma di cui al n. 2) sostituisce il comma 3 dell'articolo 4 del d.lgs. n. 68 del 2011 prevedendo che a decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-*bis*, le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. La norma dispone, inoltre, che ai fini dell'applicazione del principio di territorialità possono essere utilizzati anche i dati della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi, che rappresentano nuove basi informative, che sono state rese ora disponibili e che consentono una stima più puntuale rispetto a quella che può derivare dall'utilizzo dei dati del quadro VT delle dichiarazioni dei redditi.

Tale norma è in linea anche con il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) n. 2 che prevede la piena utilizzazione dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché la piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali.

La norma di cui al n. 3), nell'aggiungere il comma 3-*bis* all'articolo 4 del d.lgs. n. 68 del 2011, esplicita la disciplina transitoria in base alla quale, in armonia con il principio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) n. 3, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, l'aliquota di cui al comma 2 destinata al finanziamento della sanità, è stabilita in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

Si evidenzia che la proposta normativa non incide sulla determinazione dell'ammontare della compartecipazione all'IVA, ma si limita ad individuare ulteriori strumenti che possono assicurare una più precisa determinazione degli importi da assegnare alle regioni.

Infatti, l'integrazione proposta riguarda unicamente la possibilità di utilizzare i dati della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi per l'applicazione del principio di territorialità sotteso all'attribuzione del gettito della compartecipazione IVA. Si tratta di elementi informativi non presenti al momento della predisposizione del d.lgs. n. 68 del 2011 e che si ritiene di poter utilizzare anche in luogo del quadro VT della dichiarazione IVA, per il quale sono stati spesso riscontrati errori od omissioni nella corretta compilazione da parte dei contribuenti. Si ricorda che il criterio attualmente utilizzato per determinare la compartecipazione regionale al gettito IVA è stabilito dall'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 56 del 2000, che prevede l'utilizzazione come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili.

Con le lettere c) e d) vengono apportate modifiche rispettivamente agli articoli 6, comma 1 e 7, comma 1 del D. Lgs n. 68 del 2011 di mero coordinamento normativo con le disposizioni introdotte

con l'articolato in esame. Alla stessa logica risponde l'abrogazione, disposta con la lettera f), del comma 5, dell'articolo 39 del d.lgs. n. 68 del 2011.

La lettera e) reca modifiche all'articolo 15 del d.lgs. n. 68 del 2011 che risultano necessitate dagli interventi sull'art. 2 dello stesso decreto legislativo al fine di includere tra le entrate finalizzate ai meccanismi di perequazione anche la compartecipazione IRPEF.

Si prevede che le disposizioni del richiamato articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 trovano applicazione decorsi tre anni di operatività transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al predetto articolo 15.

Pertanto, il fondo - che, come sopra illustrato, ha una dotazione pari alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti fiscalizzati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011, incrementata nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi - verrà suddiviso in due quote, che confluiranno nell'ambito dei due distinti fondi perequativi di cui al citato articolo 15, a seconda che le funzioni oggetto di fiscalizzazione siano riconducibili a livelli essenziali delle prestazioni, soggetti a perequazione integrale sulla base dei fabbisogni e costi *standard* (articolo 15, comma 5) o, invece, riguardino materie non inerenti ai LEP e oggetto di perequazione sulla base del criterio della capacità fiscali (articolo 15, comma 7).

Il **comma 2**, infine, stabilisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2028 e dispone che ad essa si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

L'articolo 31 istituisce, in attuazione dell'art. 14, comma 2, della legge n. 111 del 2023, a decorrere dall'anno 2026, una compartecipazione all'IRPEF per le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

La norma, al comma 1, prevede una diversa misura della compartecipazione rapportata al primo anno di applicazione della stessa. Ed invero, per l'anno 2026, la compartecipazione è fissata all'aliquota dello 0,85% dell'imposta netta IRPEF, mentre a decorrere dall'anno 2027 la stessa è fissata allo 0,91%. La norma fa comunque salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2.

Ed invero il **comma 2** dell'articolo in commento prevede che, al fine dell'attribuzione agli enti interessati delle risorse spettanti sulla compartecipazione, da determinarsi ai sensi del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, a decorrere dal 2026, un fondo, iniziale di 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.872,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. corrispondente al gettito. Il fondo in parola è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Al **comma 3** si precisa che lo stesso stabilisce che i criteri e le modalità di attribuzione, la definizione di meccanismi perequativi e le modalità di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonché le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato correlate alla eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2025, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 ottobre 2025.

A norma del comma 4, la compartecipazione sostituisce il gettito dell'imposta sulla RCA nelle città metropolitane e nelle province delle regioni sopra menzionate. Si dispone che il gettito del tributo spettante allo Stato, per effetto della sostituzione, sia pari a quello derivante dall'applicazione dell'aliquota di base, fissata al 12,5 per cento, e che questo sia acquisito a decorrere dai versamenti

effettuati dal mese di febbraio 2026. Le province e le città metropolitane in questione hanno, però, la facoltà di continuare a introitare il gettito dell'imposta RCA limitatamente a quello derivante dalla maggiorazione dell'aliquota di base in misura non superiore a 3,5 punti percentuali, che deve essere appositamente deliberata dagli enti locali in questione. La norma dispone, altresì, che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono determinate le modalità per il versamento dell'imposta sia all'erario sia agli enti interessati dalla maggiorazione.

Il **comma 5** introduce un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il 31 ottobre 2028 e d'intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Anche tale decreto, che disciplina il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, si basa su una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, entro il 31 luglio 2028.

Lo stesso comma stabilisce che, con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del citato monitoraggio e al fine di tenere conto della maggiore dinamicità del gettito dell'IRPEF, potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** stabilisce che agli oneri derivanti dal **comma 2**, pari a 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.887,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede, quanto a 1.602,5 milioni di euro per l'anno 2026, 1.761,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.776,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.789,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 4 e, quanto a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 41,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 97,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

L'**articolo 32** stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo in esame si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il tenore letterale della norma ricalca, nella sostanza, la tipica "*clausola di salvaguardia*" che viene proposta dalle autonomie speciali per ogni provvedimento normativo che ha impatti sulle loro prerogative statutarie e, in particolare sulle disposizioni finanziarie che possono avere effetti sui rispettivi bilanci.

L'**articolo 33** reca le disposizioni finanziarie precisando che dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 15, 30 e 31, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 34** dispone l'entrata in vigore del decreto legislativo dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.